

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1172

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ALBORGHETTI, AULETA,  
BRUZZANI, DI PIETRO, NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI,  
ROMANI, SERRA, SOLAROLI**

*Presentata il 22 luglio 1987*

Riforma dell'ordinamento delle Casse di risparmio  
e dei Monti di credito

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta tiene conto del lavoro effettuato dalla VI Commissione nella IX legislatura, allorquando, con numerose riunioni di Comitato ristretto, furono prese in esame sia l'Atto Camera n. 1873, avente per oggetto la « Riforma dell'ordinamento delle casse di risparmio e dei Monti di credito » che altre proposte di legge sull'argomento presentate da altre forze politiche, unitamente al contributo che sulla materia ritenne di apportare il Governo. La prima considerazione, ad avviso dei presentatori, da cui partire, non può non essere quella di ricordare che l'attuale ordinamento delle casse di risparmio — essenzialmente contenuto, come è noto, nel testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 — è ormai superato. Da un lato, esso impone alle Casse una serie di limitazioni che ne frenano lo sviluppo imprenditoriale e la ca-

pacità di adeguarsi alle esigenze della clientela. Dall'altro, non consente di aggiornare e di innovare una loro fondamentale funzione, che deriva dal legame profondo con l'economia locale. Le casse — radicate in un tessuto economico e sociale territorialmente ben delimitato — raccolgono una massa di depositi notevolmente frazionata, più ancora che per il resto del sistema creditizio, fra un insieme di piccoli risparmiatori e dovrebbero impiegarla principalmente in quello stesso territorio con precipue finalità di sostegno e sviluppo dell'economia locale. Inoltre il collegamento con l'economia locale si realizza non solo attraverso i finanziamenti in vario modo concessi alle imprese, ma anche tramite il massiccio apporto che viene dato all'operatività degli enti territoriali; e infatti quest'ultima circostanza caratterizza in maniera peculiare la struttura degli impieghi delle casse.

Una riforma delle casse di risparmio, un diverso loro rapporto con i problemi dell'impresa, con i settori in evoluzione (energia, nuove tecnologie, servizi) oltre che con quelli tradizionali, con i problemi in genere dello sviluppo territoriale, si impongono inoltre perché, nell'attuale situazione caratterizzata dall'alto costo del danaro e dalla restrizione nelle quantità di credito disponibile, indotti anche dallo « spiazzamento » determinato dal Tesoro per il suo finanziamento, è indispensabile determinare un nuovo rapporto tra banca e impresa soprattutto nei sistemi locali. Si tratta in definitiva di rivisitare la funzione originaria delle casse legata principalmente alla raccolta del risparmio — e alle connesse forme succedanee della previdenza — per indirizzare tale funzione verso l'obiettivo della ricollocazione selettiva della « raccolta », secondo le esigenze di sviluppo del territorio e sulla base di rigorosi criteri di imprenditorialità.

La necessità di riadeguare funzioni ed operatività delle casse è stata posta dai più disparati ambienti. Ad essa le autorità monetarie hanno cercato di dare soluzione promuovendo una ristrutturazione interna che, attuandosi per via amministrativa senza la necessaria trasparenza e comunque senza il coinvolgimento del Parlamento, è stata giustamente definita una « rivoluzione silenziosa ».

Il riordino per via amministrativa muove dall'esigenza di ripatrimonializzare queste istituzioni. Occorre precisare al riguardo che una siffatta esigenza, se correttamente intesa e soddisfatta, non può non essere condivisa: basti pensare ad esempio alle condizioni di svantaggio in cui versano le casse nei confronti delle Banche popolari, che godono di un sistema « aperto » di ricapitalizzazione. Inoltre, il patrimonio è diventato un fattore strategico decisivo non solo ai fini delle decisioni della vigilanza creditizia; più in generale, il fattore patrimonio è entrato ormai stabilmente nelle valutazioni delle autorità comunitarie (determinazione di *ratios*, di coefficienti di solvibilità, di rischiosità, ecc.).

Peraltro, dalla necessità di ripatrimonializzazione non si può dedurre correttamente, come sovente viene asserito, la scelta di privatizzare nella sostanza le banche pubbliche, fra le quali le casse di risparmio. È infatti possibile soddisfare le esigenze di un ampio adeguato assetto patrimoniale nel mantenimento rigoroso della natura pubblica di questi enti, in armonia con le stesse finalità riconosciute dall'articolo 47 della Costituzione alla raccolta ed all'impiego del risparmio.

L'intervento in via amministrativa non affronta — né del resto lo potrebbe — i temi decisivi della forma giuridica delle casse (associazione e fondazione), dei requisiti delle nomine e delle relative procedure per arrestare effettivamente il dilagare delle lottizzazioni e degli infeudamenti del sistema creditizio, delle funzioni e della concreta operatività delle casse, del rapporto con l'istituto centrale di categoria, ed altri ancora. Tuttavia, agendo l'intervento amministrativo sia pure indirettamente sulla materia della distribuzione degli utili, attraverso la remunerazione del risparmio esterno che affluisce per la ripatrimonializzazione, si profila l'insorgenza di ipotesi di confliggenza con l'attuale ordinamento. Infatti, come tra gli altri ha osservato il professor Galgano, devoluzioni che rideterminano l'asse delle casse orientandolo alla percezione dell'utile sono escluse dalle finalità di queste aziende.

Nella sostanza, la « rivoluzione silenziosa » in atto — pur muovendo da esigenze reali — fornisce soluzioni ambigue e contraddittorie. Sicché, poiché è forte l'esigenza di superare vincoli ed arcaismi propri dell'ordinamento delle casse, di ridisegnarne l'operatività in relazione alle trasformazioni intervenute nella economia e nel territorio, di rilanciarne l'imprenditorialità e l'efficienza senza mutarne la natura pubblica, occorre promuovere un provvedimento legislativo che si atteggi come una sorta di legge-cornice, dotata dunque della necessaria flessibilità. A questo orientamento risponde la presente proposta di legge, che non vuole configurarsi come chiusa e definitiva, ma che

intende essere strumento per una ridefinizione legislativa dell'assetto delle casse, alla quale ci auguriamo concorrano anche altre parti politiche.

Punto di partenza non può non essere la constatazione che se crisi vi è nel sistema creditizio, questa è crisi del « pubblico » e del « privato »; certamente non solo del « pubblico », di modo che basterebbe privatizzare quest'ultimo per trovare la panacea di ogni male. L'obiettivo ambizioso da perseguire è invece quello di come rendere possibile la coniugazione del « pubblico » con l'efficienza e l'imprenditorialità; e non certamente di assumere come un dogma l'inconciliabilità tra « pubblico » e imprenditorialità. Inconciliabilità vi è, al contrario, tra gestione finora concretamente praticata nel settore pubblico e i necessari criteri di efficienza e imprenditorialità; tra sistema di potere dominante e positiva evoluzione degli apparati finanziari verso obiettivi di efficienza e utilità sociale.

Come è noto, le casse di risparmio destinano al settore pubblico gran parte dei loro impieghi. Per quanto concerne il finanziamento dell'amministrazione locale, nessun'altra categoria delle istituzioni creditizie può essere paragonata alle casse di risparmio. Appare in tal modo confermata la funzione storicamente assunta da questi istituti come elettivamente destinati alle iniziative degli Enti locali; funzione del resto implicita proprio nel fatto che loro scopo istituzionale è quello di trasformare un risparmio di massa in impieghi che, proprio perché consentiti da tale risparmio, devono essere contraddistinti da un elevato grado di sicurezza e di utilità. È quindi necessaria un'opera di rinnovamento dell'ordinamento vigente che si muova lungo due indirizzi: rendere istituzionalmente definito il collegamento cui prima si accennava tra enti territoriali, categorie economico-produttive e aziende bancarie; conferire a queste ultime maggiore efficienza e agilità operativa.

Il primo obiettivo dovrà peraltro essere perseguito entro il quadro di un preciso raccordo istituzionale tra enti ed aziende, al solo fine di rendere le casse

meglio partecipi di una politica di sviluppo economico e sociale del territorio senza in alcun modo mortificare la necessaria autonomia dei loro organi, né tanto meno sminuire le capacità professionali che anzi dovranno essere esaltate. Quanto al secondo obiettivo, va detto che esso potrà essere raggiunto solo attraverso la semplificazione della normativa, eliminando una serie di vincoli inattuati, procedendo lungo una strada che, facendo salve talune peculiarità, uniformi comunque l'ordinamento delle Casse a quello vigente per le altre istituzioni creditizie: rendendo in definitiva più valide la struttura aziendale e l'articolazione stessa del mercato. In ogni modo, indispensabile per il conseguimento di qualsiasi obiettivo di rinnovamento è una profonda revisione della forma giuridica delle casse.

È noto che esse sono oggi costituite in fondazioni — ed in tal caso sono amministrate da un Consiglio che espleta allo stesso tempo le funzioni tipiche dell'assemblea oltre quelle proprie di un consiglio di amministrazione — oppure in associazioni: in tal caso però l'assemblea, pur presente, non ha la pienezza dei poteri di un organo siffatto, ed inoltre è praticamente formato da un numero chiuso di soci, per la maggior parte dei casi non rappresentativi della realtà economico-sociale e istituzionale in cui opera la cassa. Tale struttura va sostanzialmente modificata istituendo presso le casse associazioni una assemblea ed un consiglio di amministrazione dotati di specifici e tipici poteri ed obblighi, in modo da consentire al vertice delle aziende la necessaria dialettica e gerarchia tra organi volitivi ed amministrativi. Inoltre, è necessario che le assemblee riflettano pienamente la struttura economica e sociale in cui le casse sono inserite, poiché solo in tal modo esse potranno pienamente contribuire alla crescita di queste strutture medesime. Criteri consimili ci si propone di seguire, in quanto possibili, per le casse fondazioni.

Ma la proposta intende soprattutto porre un freno al dilagare della lottizzazione partitica delle cariche di presidente

e vicepresidente delle casse, lottizzazione che ha provocato la giusta indignazione dell'intero Paese in occasione delle nomine deliberate a fine 1986 e all'inizio del 1987. Il superamento del metodo spartitorio richiede che i partiti di Governo si ritraggano dagli ambiti non propri; esige, altresì, un nuovo rapporto in generale tra politica ed economia; richiede ancora il rispetto delle norme. Nella consapevolezza, peraltro, che il sistema di potere dominante non certamente può essere piegato alle sue responsabilità da sole modifiche istituzionali, si propone qui che le nomine nelle casse a rilevanza nazionale siano disposte coinvolgendo — nell'ambito delle rispettive responsabilità — nuove forme di garanzia, il Parlamento e l'esecutivo, con il fine di nominare esponenti dotati di elevati requisiti di professionalità, managerialità, rigore, esperienza e in possesso di un'ampia autonomia.

Per le altre casse, le nomine sono decentrate alle rispettive assemblee, non concependosi per esse una decisione centralizzata, se non per il fatto che la centralizzazione debba essere funzionale al deprecato metodo spartitorio.

La proposta di legge che presentiamo detta norme immediatamente precettive per le casse associazioni, poiché in questo campo i meccanismi di cooptazione vigenti spesso alimentano veri e propri gruppi di poteri avulsi da un corretto ed efficace rapporto con i poteri pubblici locali e con le categorie economiche, produttive e professionali. E tuttavia questo passaggio assume il rilievo di una complessiva riforma dell'intero sistema delle casse di risparmio comprese le casse fondazioni, per le quali si dettano diverse norme, alcune immediatamente precettive, altre in sede di delega. Il ricorso a tale strumento, di cui si indicano i criteri e i contenuti, si inquadra nel contesto della uniformazione degli ordinamenti normativi dell'intero sistema bancario, sui quali è venuta maturando la necessità di una complessiva verifica.

L'articolo 1, nel ribadire la natura di enti pubblici economici delle casse e dei monti, prevede che nelle assemblee delle casse associazioni entrino a far parte membri designati da enti pubblici territoriali e dalle Camere di commercio.

Gli articoli 2 e 3 completano la possibilità di istituire fondi *ad hoc* per la patrimonializzazione delle casse.

Gli articoli 4 e 5 fissano i poteri dell'assemblea e del comitato di sorveglianza. In particolare viene sancita la procedura, sopra descritta, per la nomina del presidente e del vice presidente.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione del collegio sindacale, i requisiti per far parte del collegio stesso (i sindaci effettivi devono essere scelti nell'albo dei revisori dei conti), nonché le procedure per la nomina del presidente.

L'articolo 7 regola la nomina (delibera consiliare ed approvazione da parte della Banca d'Italia) del direttore generale e i suoi poteri.

L'articolo 8 prevede che il comitato di sorveglianza istituisca un comitato esecutivo o di gestione cui sono demandate tutte le attribuzioni relative all'erogazione del credito.

L'articolo 9 disciplina le medaglie di presenza e le speciali indennità ai membri del Consiglio e del collegio sindacale.

L'articolo 10, nel fissare le modalità di destinazione degli utili di esercizio, prevede che una parte di essi sia destinata a concorrere alla realizzazione di specifiche attività sociali, economiche e culturali nell'ambito dei programmi di sviluppo e delle iniziative deliberate dagli enti pubblici.

L'articolo 11 prevede — considerata la particolare complessità tecnica della materia — il conferimento della delega al Governo perché emani entro sei mesi un decreto legislativo, sentite, tra gli altri, le competenti commissioni parlamentari, al fine di disciplinare: l'attività delle Casse di risparmio, sulla base del loro pieno assoggettamento al regio decreto-legge n. 375 del 1936 e successive modifiche ed

integrazioni; le procedure informative alla clientela ed al pubblico sull'attività delle casse; lo *status* delle casse ad operatività con rilevanza nazionale; le caratteristiche delle eventuali fusioni; l'estensione delle norme sulle casse associazioni alle casse fondazioni, in quanto applicabili; il regime e la circolazione delle quote di ri-

sparmio; l'eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori; la ristrutturazione dell'ICCRI.

L'articolo 12 contiene norme transitorie, con le quali si stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, vanno nominati nuovi presidenti e vice-presidenti presso le casse associazioni.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria, di cui al regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono enti pubblici economici.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

3. Alle assemblee dei soci delle casse di risparmio è inibita la possibilità di cooptare nuovi soci.

4. Nelle assemblee anzidette entrano a far parte nuovi soci, in numero almeno uguale a quello dei soci già presenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati, per due terzi, d'intesa da comune, provincia e regione ove ha la propria sede legale la cassa e, per un terzo, dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura aventi sede nella predetta regione.

## ART. 2.

1. Presso ciascuna cassa di risparmio e monte di credito, quale che sia la loro natura, possono essere istituiti fondi — per un ammontare complessivo non superiore al cinquanta per cento del patrimonio — per l'emissione di titoli di partecipazione o di risparmio, la cui remunerazione e il cui regime saranno disciplinati ai sensi del successivo articolo 11, comma 6.

## ART. 3.

1. I titolari di quote dei fondi di cui all'articolo 2, riuniti in assemblea, nominano — una volta che le suddette quote

abbiano raggiunto un importo minimo in percentuale del patrimonio, fissato nei rispettivi statuti — due membri nel comitato di sorveglianza delle casse di risparmio e dei monti di credito che complessivamente sia composto da non meno di sette elementi e tre membri per quelli che abbiano componenti non inferiori a nove.

2. Nelle casse di risparmio costituite in forma associativa l'assemblea di cui al comma precedente nomina, perché ne facciano parte in qualità di soci, un numero di membri non superiore al cinque per cento del totale dei soci già presenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, integrato da quelli nominati ai sensi dell'articolo 1.

#### ART. 4.

1. Spetta all'assemblea dei soci presso le casse di risparmio costituite in forma di associazione:

a) nominare i membri del comitato di sorveglianza nonché il presidente e il vicepresidente del comitato medesimo;

b) nominare i sindaci effettivi, da scegliere nell'ambito dell'albo dei revisori dei conti, e i sindaci supplenti;

c) deliberare le modifiche statutarie su proposta del consiglio di amministrazione.

#### ART. 5.

1. Il comitato di sorveglianza delle casse di risparmio costituite in forma di associazione è composto, in proporzione alle componenti di cui all'articolo 1, da:

a) un numero di membri — fissato dagli statuti delle aziende, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge — nominati dall'assemblea;

b) un presidente e un vicepresidente nominati, ad esclusione di quanto previsto *sub c)*, dall'assemblea, in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) per le casse di risparmio aventi filiali in almeno trenta province, il presidente ed il vicepresidente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro e scelti in una rosa di nominativi, dotati di particolare competenza, professionalità e managerialità, deliberata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale proposta è redatta da indiscussi garanti, all'uopo nominati, che si segnalino per i loro meriti tecnico-scientifici e imprenditoriali.

2. I membri del comitato di sorveglianza, il presidente e il vicepresidente durano in carica tre anni. Il presidente e il vicepresidente sono rieleggibili per non più di due mandati.

3. Il comitato di sorveglianza ha poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione della cassa; approva il bilancio e può rinviarlo al Comitato di gestione, anche indicando opportune modificazioni; delibera sulla destinazione degli utili.

#### ART. 6.

1. Presso le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria è istituito un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. Per ricoprire la carica di sindaco è necessario il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge; i sindaci effettivi devono essere scelti fra quelli compresi nell'albo dei revisori dei conti.

3. I sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

4. I sindaci partecipano alle riunioni dell'assemblea, dove esista, e del comitato esecutivo.

5. Le funzioni del collegio sindacale sono disciplinate dall'articolo 2397 e seguenti del codice civile.

6. In particolare il collegio sindacale deve:

a) procedere alle verifiche della consistenza di cassa e dei valori dell'azienda;

b) procedere al controllo della contabilità generale dell'azienda;

c) verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

d) riferire al comitato esecutivo e all'assemblea il risultato delle loro verifiche mediante relazione scritta da depositare quindici giorni prima della seduta del comitato esecutivo e dell'assemblea.

#### ART. 7.

1. Il direttore generale, per poter ricoprire la carica, deve essere in possesso dei requisiti indicati dalle norme vigenti.

2. La relativa nomina è deliberata dal comitato di sorveglianza ed è sottoposta al benessere della Banca d'Italia.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con voto consultivo.

#### ART. 8.

1. Il comitato di sorveglianza può istituire un comitato esecutivo per la gestione corrente della cassa di risparmio o del monte di credito.

2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri. Il direttore della cassa partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con voto consultivo.

3. Il comitato esecutivo redige il bilancio, propone al comitato di sorveglianza la nomina del direttore generale ed esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi; può delegare parte dei poteri al personale della cassa.

#### ART. 9.

1. Ai membri del comitato di sorveglianza e del comitato esecutivo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di tale organo, da determinarsi dall'assemblea sulla base di

parametri riferiti all'operatività dell'azienda e fissati annualmente dalla Banca d'Italia.

2. Al presidente del comitato di sorveglianza o a chi ne fa le veci spetta una indennità mensile di rappresentanza fissata dall'assemblea.

3. Ai membri del comitato di sorveglianza e del comitato esecutivo compete altresì un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di comitati e commissioni o per lo svolgimento di altri incarichi loro affidati dal consiglio.

4. Non può essere comunque corrisposto più di un gettone di presenza per la stessa giornata.

5. Ai membri del collegio sindacale spetta un compenso annuo sulla base di parametri stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi del primo comma del presente articolo.

6. Ai membri del comitato di sorveglianza e del comitato esecutivo e del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### ART. 10.

1. Almeno la metà degli utili netti annuali è accantonato nei fondi patrimoniali. L'importo residuo è devoluto — secondo le misure approvate dall'assemblea dei soci — alle quote di risparmio a remunerazione variabile di cui al successivo articolo 11, comma 6.

2. L'utile ancora residuo è destinato a concorrere alla realizzazione di specifiche attività sociali, culturali ed economiche nell'ambito dei programmi di sviluppo e delle iniziative deliberate dagli enti pubblici territoriali presenti nelle aree in cui la cassa prevalentemente opera.

#### ART. 11.

1. Alle casse di risparmio e ai monti di credito su pegno di prima categoria si applica, in ogni sua disposizione, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si applica in ogni caso agli amministratori e ai sindaci delle aziende di credito, di cui al comma 1, l'articolo 38 dello stesso decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

3. Con decreto avente forza di legge ordinaria — da adottare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari — il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per armonizzare le disposizioni del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, con quanto stabilito dalla presente legge, e per adeguare, in conseguenza delle innovazioni introdotte con gli articoli precedenti, il regime giuridico della organizzazione e dell'attività delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.

4. Le eventuali operazioni di fusione tra i suddetti enti — nel rispetto delle norme di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni — devono comunque essere finalizzate al miglior perseguimento dei fini istituzionali. Il decreto legislativo deve prevedere altresì l'approvazione, da parte del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di un nuovo statuto-tipo per le aziende di cui al comma 3.

5. Nello stesso decreto devono essere contenute norme relative al funzionamento dell'assemblea dei soci, nonché dell'assemblea dei titolari di quote ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, e per la disciplina della durata in carica dei relativi componenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle forme di convocazione dell'assemblea, su iniziativa del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e in via straordinaria, nonché delle modalità per l'esercizio del diritto di voto;

b) possibilità di riconferma per i componenti nominati dagli enti pubblici territoriali di cui al comma 3 dell'articolo 1;

c) possibilità di istituire l'assemblea anche nelle casse di risparmio e nei monti di credito costituiti sotto forma di fondazione con l'osservanza, in quanto applicabili, dei criteri di cui all'articolo 1;

d) possibilità di seguire gli stessi criteri validi per le casse-associazioni per la nomina dei presidenti e vicepresidenti delle casse-fondazione;

e) previsione di particolari modalità e procedure informative sulla attività delle casse di risparmio e dei monti di credito da parte dei comitati di sorveglianza ed esecutivi, in favore rispettivamente — e in gradi diversi — della regione in cui la cassa ha sede legale, della clientela, dei risparmiatori e del pubblico in genere;

f) indicazione di norme per l'esercizio del diritto di voto negli organi assembleari ed amministrativi della cassa di risparmio e dei monti di credito;

g) previsione di specifiche norme relative alla disciplina degli organi deliberativi ed alla destinazione degli utili delle casse di risparmio operanti in ambito nazionale;

h) fissazione di criteri di incompatibilità per gli amministratori delle casse. La carica di membro del comitato di sorveglianza, del comitato esecutivo e del collegio sindacale è incompatibile con la qualifica di membro del Parlamento, dei consigli regionali, comunali e provinciali.

6. Nello stesso decreto, inoltre, devono essere dettate norme per la disciplina delle quote di risparmio a remunerazione fissa e a remunerazione variabile sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza del regime relativo alla circolazione e ai rendimenti;

b) determinazione del limite massimo di emissione delle quote in relazione all'ammontare del patrimonio complessivo;

c) controlli uniformi a quelli esercitati sugli altri titoli del mercato finanziario;

d) indicazioni di particolari forme per l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

7. Con lo stesso decreto sono infine emanate norme per il conseguente riassetto ordinamentale ed operativo dell'Istituto centrale delle casse di risparmio italiane, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferma della natura pubblica dell'Istituto;

b) priorità della funzione di coordinamento organizzativo e funzionale delle casse socie;

c) esplicazione dell'attività di impiego dell'istituto in maniera prevalente attraverso operazioni in compartecipazione con le casse socie.

#### ART. 12.

*(Norme transitorie).*

1. Entro tre mesi dalla costituzione della nuova assemblea devono essere nominati il comitato di sorveglianza e il comitato esecutivo nonché i presidenti ed i vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.